



## Sentenza n. 223 del 2023

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini  
*decisione del 22 novembre 2023, deposito del 22 dicembre 2023*  
*comunicati stampa del [22 novembre 2023](#) e del [22 dicembre 2023](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via principale**

*atti di promovimento: ricorsi nn. [4](#), [6](#) e [7](#) del 2023*

#### **parole chiave:**

ISTRUZIONE – DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI – PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE  
– FONDI VINCOLATI

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 1, commi 557, 558, 560 e 561, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)

#### **disposizioni parametro:**

- art. 5, 34, 117, terzo e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120 della  
[Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del  
contendere

Con tre distinti ricorsi, le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato varie disposizioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relative alla disciplina della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e alla sua distribuzione tra le Regioni, nonché ad alcuni fondi e stanziamenti statali nel settore dell'istruzione.

Nel dettaglio, è stato impugnato, anzitutto, l'art. 1, co. 557, che introduce i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* nell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, come convertito, per violazione di plurimi parametri costituzionali, anche diversi a seconda dei ricorsi. Tutti i ricorsi contestano anche l'art. 1, co. 558, ancora in riferimento a plurimi parametri costituzionali, in particolare perché la disposizione, al terzo periodo, sarebbe viziata nella parte in cui non prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale con il quale si provvede al riparto delle risorse del fondo istituito dal medesimo co. 558. Infine, sulla base di censure analoghe a quelle da ultimo richiamate, il ricorso della Regione Emilia-Romagna impugna anche i co. 560, secondo periodo, e 561, secondo periodo, nella parte in cui non coinvolgerebbero le Regioni nella gestione dei finanziamenti

statali vincolati, rispettivamente, alla ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione e alla valorizzazione del personale scolastico.

La Corte costituzionale, dopo aver disposto la riunione dei giudizi, ha diversamente definito le questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti.

Ha dichiarato, infatti, anzitutto, l'**inammissibilità** della questione di legittimità costituzionale dell'**art. 1, co. 557, della legge n. 197 del 2022**, nella parte in cui inserisce i commi 5-*quinquies* e 5-*sexies* nell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, come convertito, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto relativa a un parametro costituzionale mai menzionato nella deliberazione a impugnare adottata dalla Giunta regionale (facendo, dunque, difetto quella piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, che la costante giurisprudenza richiede nei giudizi in via principale).

Ha dichiarato **non fondate**, invece, tanto le questioni di legittimità costituzionale dell'**art. 1, co. 557, della legge n. 197 del 2022**, nella parte in cui inserisce i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* nell'art. 19 del decreto-legge appena citato, come convertito, quanto le questioni di legittimità costituzionale dell'**art. 1, co. 561, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022**. Tali disposizioni, infatti, nonostante interferiscano con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, **devo essere ascritte, in via prevalente, a materie di competenza esclusiva statale**, quali, in particolare, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull'istruzione», di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost.

Il giudice leggi ha poi dichiarato anche **la cessazione della materia del contendere** in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'**art. 1, co. 560, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022**, promosse dalla sola Regione Emilia-Romagna, giacché successivamente all'introduzione del giudizio, la disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 21, co. 4-*septies*, del decreto-legge n. 75 del 2023, come convertito, nel senso che il decreto ministeriale previsto dal citato co. 560 (per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione e di utilizzo delle risorse statali da stanziare in ambiti riconducibili a materie di competenza regionale) è adottato «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con conseguente carattere soddisfacente da parte dello *ius superveniens* delle pretese azionate dall'Ente regionale con il ricorso.

L'**unica questione** a essere stata **parzialmente accolta** è quella relativa all'**art. 1, co. 558, terzo periodo, della legge n. 197 del 2022**, nella parte in cui non prevede che il decreto ivi indicato è adottato «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

La Corte, infatti, dopo aver rammentato che nel fondo istituito dal co. 558 dell'art. 1 cit. confluiscono anzitutto i risparmi conseguiti dall'attuazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali, introdotto dal precedente co. 557, e che a tali risorse si aggiungono le eventuali economie derivanti dall'applicazione della disciplina dell'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome dei predetti dirigenti, in vigore dall'anno scolastico 2021/2022 a quello 2023/2024 ai sensi dell'art. 1, co. 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha evidenziato come l'ascolto della voce delle Regioni sulla destinazione di tali risorse può consentire un **migliore coordinamento** e al contempo una **maggiore efficacia nella programmazione degli interventi**.

A venire in evidenza, infatti, è un **fondo di mero transito**, cui non è associata un'autonoma e univoca destinazione, perché le risorse vi confluiscono provvisoriamente per poi incrementare fondi e stanziamenti preesistenti, tra i quali esse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (come previsto dal co. 558 cit.).

Considerato, pertanto, che talune possibili destinazioni del predetto fondo si pongono in un ambito materiale riconducibile in senso ampio all'**istruzione** e che, quindi, non si può ritenere, sotto questo aspetto, che la competenza regionale sia del tutto estranea al relativo ambito, il giudice delle leggi ritiene **necessaria l'assunzione del parere della Conferenza unificata** di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 sulla ripartizione del fondo predisposta di concerto dai Ministri ai sensi della disposizione impugnata. Di qui, pertanto, la declaratoria di **illegittimità costituzionale**.

*Jacopo Ferracuti*